

Esclusione del socio lavoratore di cooperativa e illegittimità del licenziamento

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11548 del 4 Giugno 2015, ha affermato che ove la delibera di esclusione del socio di cooperativa si fondi esclusivamente sull'intimato licenziamento per giusta causa, trova applicazione l'art. 18 dello statuto dei lavoratori; ne consegue che, l'illegittimità del licenziamento comporta anche l'illegittimità della delibera di esclusione del socio e il ripristino del rapporto associativo.

.....

La Suprema Corte con la sentenza in commento, ha preso in considerazione l'applicazione dello Statuto dei lavoratori , in particolare l'art. 18 , ai soci lavoratori di Cooperative, definendo quando si applica o meno la tutela.

Il fatto

Il caso trae origine dal contenzioso instaurato dal socio di una cooperativa , dalla quale era stato licenziato.

La sentenza del Tribunale di primo grado dichiarava la nullità del provvedimento di esclusione da socio, con contestuale licenziamento, adottato da una società cooperativa nei confronti del ricorrente e per l'effetto condannava quest'ultima alle conseguenze di cui all'art. 18 Stat. lav. e cioè al pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegra pari a quindici mensilità, ex art. 18 Stat. lav., essendo incontestato il requisito dimensionale.

La Corte d'appello tuttavia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riteneva applicabile la sola tutela obbligatoria, atteso che l'art. 2 della l. n. 142/2001 (secondo cui «ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo») escludeva la tutela reale in ogni caso in cui, insieme al rapporto di lavoro, cessi anche quello associativo.

Con tale pronuncia la corte di secondo grado condannava, in luogo dell'indennità sostitutiva della reintegra, la società al pagamento di una somma pari a sei mensilità di retribuzione, mentre confermava nel resto l'impugnata sentenza.

Nel merito i giudici osservavano al riguardo che il codice disciplinare della cooperativa prevedeva precisi termini per l'adozione di qualsiasi provvedimento disciplinare, ivi





compresi quelli di esclusione da socio e di licenziamento, che tali termini erano perentori, che nella specie il provvedimento disciplinare era stato adottato tardivamente e per questo era nullo e che tale nullità, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, non comportava l'applicabilità della tutela reale, bensì di quella obbligatoria.

Il lavoratore proponeva quindi ricorso in Cassazione, lamentando, in particolare che la Corte di Appello, nel confermare la declaratoria di nullità della delibera di esclusione da socio e del contestuale licenziamento, avrebbe concludere per l'applicazione dell'articolo 18 St. lav. Infatti (ai sensi del citato art. 2 L. 142/2001), ai soci lavoratori delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge n. 300 del 1970, con esclusione dell'art. 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo, situazione questa che non ricorreva nella specie essendo stato rimosso il provvedimento di esclusione perché illegittimo.

La decisione

La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.

I Giudici di legittimità sul punto rilevavano che con la legge n. 142 del 2001, recante disposizioni in tema di revisione della legislazione in materia cooperativistica, il legislatore, prevedendo che "il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma (...) ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali" (così l'art. 1, comma 3, come modificato dalla Legge n. 30 del 2003, art. 9), ed incentrando su tale fondamentale norma di qualificazione gli ulteriori svolgimenti della posizione giuridica del socio lavoratore, ha definitivamente ratificato la possibilità di rendere compatibili, anche nelle cooperative di lavoro, mutualità e scambio, ridimensionando la portata di una concezione puramente associativa del fenomeno cooperativo.

In questo contesto, proseguiva la Corte, il legislatore, innovando il tradizionale quadro di riferimento del lavoro nelle società cooperative, nel dare al lavoro cooperativo una nuova configurazione giuridica ha dunque voluto fornire anche ai soci di cooperative un complesso di tutele minime ed inderogabili. Pertanto, ha previsto un rapporto di consequenzialità fra l'esclusione del socio ed il recesso, incidendo la delibera di esclusione pure sul concorrente rapporto di lavoro.





In particolare, con riferimento alla posizione del socio lavoratore, si prevede, per quanto qui rileva, che "Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970 n. 300, con esclusione dell'art. 18, ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo".

Nella specie la sentenza impugnata, nel richiamare tale disposizione, aveva ritenuto che "l'esclusione della tutela reale debba operare in ogni caso in cui insieme al rapporto di lavoro venga a cessare anche il rapporto associativo perché chiaro è l'intendimento del legislatore: evitare per le società cooperative, considerata l'evidente rilevanza del riguardo alla persona, la possibilità di reintegrazione del socio lavoratore e quindi di ricostituzione in via autoritativa del rapporto societario". Di conseguenza, aveva proseguito la corte del merito "non v'è spazio per ritenere applicabile la disciplina dettata dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, non potendosi in contrario invocare la declaratoria di nullità del provvedimento adottato".

La Corte di legittimità però, non condividendo tale assunto, precisava che la normativa esclude l'applicazione dell'art. 18 nell'ipotesi in cui con il rapporto di lavoro venga a cessare quello associativo, evenienza questa non ricorrente nella fattispecie in esame, nella quale era stato rimosso il provvedimento di esclusione.

Di consequenza, concludevano i Giudici, doveva essere applicato l'art. 18 St. lav., non essendo in contestazione il requisito dimensionale, come già accertato dal giudice di primo grado.

Ne conseguiva l'accoglimento del ricorso.

In definitiva

Il principio definito dalla Corte di Cassazione ha stabilito, in tema di società cooperative di produzione e lavoro, che ove la delibera di esclusione del socio si fondi esclusivamente sull'intimato licenziamento per giusta causa, trova applicazione l'art. 18 dello statuto dei lavoratori.

Ne consegue che, l'illegittimità del licenziamento comporta anche quella della delibera di esclusione del socio e il ripristino del rapporto associativo.

Solo il venir meno del vincolo associativo esclude la reintegrazione. In questo contesto è risultato quindi contraddittorio il ragionamento dei giudici di merito dal momento in cui , da un lato, hanno confermato la nullità della delibera di esclusione da socio e, dall'altro, l'inapplicabilità dell'art. 18 Statuto dei lavoratori.

